

PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA

Area Tutela Ambientale

Direzione Amministrativa Ambiente

Repertorio n. 49 del 17 MAR. 2003


DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la Concessione di emungimento trentennale di acqua da un pozzo a scopo antincendio per irrigazione dell'aiuole chiesta dalla ditta "ENEL Produzione S.p.A. e per essa l'Unità di Business Idroelettrica Napoli" nel Comune di Giugliano (Na).

Codice Pozzo: 034-IA-058-0247

PREMESSO

- 1) che in data 14/08/00 il ing. Giuseppe Fusco, in qualità di rappresentante, ed in caso di assenza od impedimento ing. Pasquale Scarano della ditta ENEL Produzione S.p.A. e per essa l'Unità di Business Idroelettrica Napoli ha presentato istanza di concessione iscritta al Prot. Gen. al n. 41054;
- 2) che il pozzo in oggetto è stato denunciato in data 16/01/96 Prot. Gen. n.3326;
- 3) che l'istanza di concessione è stata inviata per conoscenza all'Autorità di Bacino che non ha espresso motivi ostativi alla concessione de qua;
- 4) che la Direzione Monitoraggio e Tutela delle Acque, constatata la regolarità dell'istruttoria tecnica svolta da A.S.U.B. S.p.A., nella persona del responsabile del procedimento di controllo dott. Semprevivo, ha



titolo di arretrato:

- il canone dell'anno 1999 pari a euro 98,26;
- il canone dell'anno 2000 pari a euro 99,44.

Il mancato pagamento dei canoni arretrati comporterà l'attivazione delle procedure di legge.

Il canone annuo va corrisposto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessagli.

Qualora dalla comunicazione di cui al successivo art.5 risulti che il prelievo di acqua ecceda la portata concessa con il presente atto verranno applicate le sanzioni di cui al R.D. n. 1775/1933 e successive m. e i.

Restano altresì a carico del concessionario le spese per la registrazione e per la pubblicazione del presente atto.



**ART.3. Quantità ed uso dell'acqua da derivare.** La quantità d'acqua da derivare dalle falde sotterranee rimane fissata in misura non superiore a complessivi 4.000 m<sup>3</sup> annui. L'acqua dovrà essere utilizzata per uso antincendio irrigazione dell'aiuole.

**ART.4. Equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica dell'acquifero.** Ai sensi dell'art. 12bis del T.U. 11 dicembre 1933, n.1775, così come sostituito dall'art. 23 c.3 del D.lgs. 11 maggio 1999 n.152, l'Amministrazione Provinciale si riserva la verifica dell'equilibrio della falda e la possibilità di ridurre o far cessare gli emungimenti qualora nell'area di prelievo si verificassero significative e costanti riduzioni dei livelli di falda.

**ART.5. Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.**  
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.

titolo di arretrato:

- il canone dell'anno 1999 pari a euro 98,26;
- il canone dell'anno 2000 pari a euro 99,44.

Il mancato pagamento dei canoni arretrati comporterà l'attivazione delle procedure di legge.

Il canone annuo va corrisposto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessagli.

Qualora dalla comunicazione di cui al successivo art.5 risulti che il prelievo di acqua ecceda la portata concessa con il presente atto verranno applicate le sanzioni di cui al R.D. n. 1775/1933 e successive m. e i.


Restano altresì a carico del concessionario le spese per la registrazione e per la pubblicazione del presente atto.


**ART.3. Quantità ed uso dell'acqua da derivare.** La quantità d'acqua da derivare dalle falde sotterranee rimane fissata in misura non superiore a complessivi 4.000 m<sup>3</sup> annui. L'acqua dovrà essere utilizzata per uso incendio irrigazione dell'aiuole.

**ART.4. Equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica dell'acquifero.** Ai sensi dell'art. 12bis del T.U. 11 dicembre 1933, n.1775, così come sostituito dall'art. 23 c.3 del D.lgs. 11 maggio 1999 n.152, l'Amministrazione Provinciale si riserva la verifica dell'equilibrio della falda e la possibilità di ridurre o far cessare gli emungimenti qualora nell'area di prelievo si verificassero significative e costanti riduzioni dei livelli di falda.

**ART.5. Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.**

E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.





E' vietato inoltre apportare varianti, spostamenti e trasformazioni delle opere di derivazione e dell'uso dell'acqua, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio competente della Provincia di Napoli che, di volta in volta, a seconda della necessità di tali opere per l'esercizio della derivazione, darà le opportune disposizioni.

La ditta concessionaria è responsabile del buon funzionamento del contatore installato per la misura dell'acqua estratta e dovrà comunicare con periodicità annuale, all'Ufficio competente della Provincia di Napoli il quantitativo d'acqua prelevata.

L'Amministrazione provinciale riserva a se stessa, ad insindacabile giudizio dell'ufficio, l'azione di sigillo dei contatori.

Il personale della Provincia potrà accedere in qualsiasi momento alle opere di presa e restituzione per accertare il rispetto delle norme del presente atto.

Saranno a carico del concessionario tutte le opere necessarie per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, per la difesa della proprietà e del buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accordato in seguito.

A cura del titolare della concessione dovrà essere apposto su ogni impianto, in posizione comodamente controllabile da parte dei funzionari addetti ai controlli, una targa in materiale resistente all'usura di dimensioni non inferiori a 600 cm<sup>2</sup>, su cui saranno incise le seguenti informazioni:

- estremi della Determinazione di Concessione
- uso a cui l'impianto è destinato

- volumi concessi.

La targa dovrà essere apposta entro e non oltre i 30 giorni successivi alla notifica della Determinazione di Concessione.

**ART.6. Durata della concessione. Fatti salvi:**

- i casi di rinuncia, decadenza o revoca;
- le limitazioni (prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative) che, ai sensi dell'art. 22 comma 6 del D.lgt. n.152/99, potrebbero derivare all'esercizio del diritto senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della P.A., salvo la riduzione del canone demaniale di concessione;

la concessione è accordata per un periodo di anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data di esecutività del presente atto.

**ART.7. Inosservanza delle clausole del disciplinare. Sanzioni.** In caso di inosservanza delle clausole del presente disciplinare l'Amministrazione Provinciale si riserva di disporre la chiusura del pozzo per un periodo che va

da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno e, in caso di inadempimenti gravi e reiterati, di revocare la concessione e ordinare la definitiva chiusura del pozzo.

Qualora il concessionario, con il suo comportamento omissivo o commissivo, provochi un danno alle risorse ambientali, l'Amministrazione si riserva di avviare nei suoi confronti l'azione di danno ambientale ai sensi dell'art.18 della Legge 8 luglio 1986 n.349.

**ART.8. Trasferimento di proprietà.** In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà o del possesso del terreno ove è ubicato il pozzo,



contestualmente, il Concessionario o il successore sono obbligati a darne notizia a questo Ente. La cessione dell'utenza a terzi è subordinata al nulla osta dell'Autorità concedente


**ART.9. Osservanza di Leggi o Regolamenti.** Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di Legge 11 dicembre 1933, n.1775 e successive m. e i.; della Legge 4 agosto 1984 n.464 circa l'acquisizione di dati relativi alla perforazione di pozzi, da parte del Servizio Geologico Nazionale d'Italia; del D.lgt. 11 maggio 1999 n.152 e successive m. e i.; nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, il riutilizzo delle stesse, l'agricoltura, l'industria, l'igiene, la sicurezza pubblica e la materia urbanistica.

**ART.10. Revoca della concessione.** L'Amministrazione potrà revocare, senza indennizzo, la concessione:

- a) nei casi previsti dall'art.55 del T.U. 1775/33;
- b) per l'inosservanza delle prescrizioni del presente disciplinare nonché delle disposizioni legislative di cui all'art.9;
- c) se l'utilizzazione della falda, a seguito dell'emanazione di provvedimenti successivi, dovesse risultare incompatibile con il buon regime delle acque pubbliche.

**ART.11. Domicilio legale.** Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio legale in Via G. Porzio, 4 (Centro Direzionale, is. A1)  
Napoli

Napoli, li 17 MAR. 2003



OL

Il Funzionario

Firma

*Amleto Nole*

Per la Ditta Concessionaria

Firma

*Paolo Scanno*

Estremi del Documento di Riconoscimento

Tipo: *PATENTE DI GUIDA*

Numero: *NA 2057482*

Rilasciato da: *PREFETTO DI NAPOLI*

In data: *04.01.1974*

IL DIRIGENTE

*[Signature]*  
Dott.ssa Giovanna Napolitano



<b>AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI POZZUOLI</b>	
Registrato al n. <i>3042/2003</i>	
addi <b>27-MAR-2003</b>	Data vers. <i>14/03/03</i>
TOTALE VERSATO € <i>132,83</i>	
di cui € .....	PER INVIM
(attestazione di pagamento allegata all'atto reg.to al ...)	
IL DIRIGENTE <i>[Signature]</i> Dr. A. D'AMEROSI	

